



# IL CODICE DELLA CRISI ENTRA IN VIGORE: Parte Seconda

---

## FOCUS INNOVATION MANAGER

SPECIALE DI APPROFONDIMENTO SCIENTIFICO  
N. 06

*nell'ambito del progetto "CITY HUB" gestito dall'assessorato alle Attività Economiche del Comune di Catanzaro e DLM Digital@b MIA Centro di Ricerca e Studi Avanzati per l'Innovazione e la Digitalizzazione nella qualità di partner scientifico.*

## **Analizziamo i nuovi strumenti per l'anticipata emersione della crisi**

Il Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza, nella sua versione definitiva è entrato in vigore il **15 luglio** di quest'anno, nell' ultima versione per come modificato con il D.Lgs. 83/2022, che dedica alla materia delle **segnalazioni per la anticipata emersione della crisi** il capo III del titolo II dagli **articoli 25 octies** a **25 undecies**.

È inutile precisare che dopo una serie di rinvii dal 2019 ad oggi, peggior momento storico per far entrare in vigore suddetto codice, a mio modesto avviso, non si poteva scegliere.

Tra i temi introdotti dal Codice non vi è dubbio che quello delle **segnalazioni per favorire l'anticipata emersione della crisi** di impresa rappresenta una delle grandi novità.

La prima versione del codice, ricordo a me stesso, di cui al D.Lgs. 14/2019 dedicava ampio spazio al tema con la previsione di un apposito titolo, il secondo, dedicato proprio alle **procedure di allerta e di composizione assistita della crisi**.

Tra queste, in particolare, si ricordano gli **obblighi di segnalazione posti a carico degli organi di controllo societari e dei creditori pubblici qualificati** e gli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore.



Gli **obblighi di segnalazione** potevano sfociare, nel caso di inerzia da parte dell'organo amministrativo deputato a ricevere la segnalazione stessa, in una informativa all'OCRI (organismo di composizione della crisi di impresa di cui all'[articolo 16 D.Lgs. 14/2019](#)).

Di fatto l'OCRI, una volta ricevuta la segnalazione aveva il compito di attivarsi per assistere l'imprenditore nel procedimento di composizione assistita della crisi.

**La versione definitiva del codice non contiene più alcun riferimento né agli OCRI né al procedimento di composizione assistita;** la parte relativa alle misure volte a favorire l'emersione della crisi è adesso contenuta nel titolo II che disciplina il nuovo istituto della **composizione negoziata della crisi** oltre alla disciplina delle segnalazioni che è stata profondamente rivista.

Il sistema di allerta disegnato nella prima versione del codice è stato di fatto sostituito con la **composizione negoziata, introdotta dal D.L. 118/2021**, convertito in L. n. 147/2021, e poi ad opera del D.Lgs. 83/2022 inserita nel Titolo II, articoli 12 e ss. del Codice della Crisi, in sostituzione della disciplina dell'allerta.

Nello stesso titolo, il nuovo capo III (riscritto col D.Lgs. 83/2022) disciplina le **segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e il programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazioni di piani di rateizzazione.**

In particolare, il **nuovo [articolo 25 octies](#)**, in materia di **segnalazione dell'organo di controllo**, prevede che l'organo di controllo societario **segnali, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza** di cui all'articolo 17 per la nomina dell'esperto (composizione negoziata).

La segnalazione motivata deve essere **trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione** e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo **deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.**

Tra l'altro è previsto che anche in pendenza delle trattative, nella composizione negoziata, rimane fermo il **dovere di vigilanza di cui all'[articolo 2403 cod. civ.](#)**

La segnalazione si esaurisce però in tali termini, **non essendo previsto alcunché in caso di inerzia da parte dell'organo amministrativo:** la tempestiva segnalazione da parte dell'organo di

controllo, e la sua vigilanza sull'andamento delle trattative nella eventuale composizione negoziata, sono elementi utili per valutare la responsabilità dello stesso organo ex [articolo 2407 cod. civ.](#)

Per quanto riguarda invece i **creditori pubblici qualificati**, l'articolo 25 *novies* prevede una serie di **obblighi di segnalazione** a carico degli stessi.



In particolare, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sono tenuti a **segnalare all'imprenditore** e, ove esistente, **all'organo di controllo**, nella persona del Presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria, una serie di inadempimenti significativi, relativi alle proprie obbligazioni.

**Nel caso dell'INPS**, oggetto della segnalazione è il **ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali** di ammontare superiore:

1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di € 15.000,00;

2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di € 5.000,00.

**Nel caso dell'INAIL**, la segnalazione va effettuata nel caso di esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di € 5.000,00.

**L'Agenzia delle Entrate è tenuta a segnalare** l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto (IVA), risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'[articolo 21 -bis D.L. 78/2010](#) (convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010) di importo superiore a € 5.000,00 e, comunque, non inferiore al 10 % dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione viene in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di € 20.000,00.

Per l'**Agenzia delle Entrate-Riscossione**, l'obbligo di segnalazione scatta nel caso di esistenza di crediti affidati per la riscossione, auto dichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori,

- per le imprese individuali all'importo di € 100.000,00;
- per le società di persone all'importo di € 200.000,00;
- per le altre società all'importo di € 500.000,00.

Il comma 2 dell'[articolo 25 novies](#) stabilisce il **momento** preciso in cui le **segnalazioni** devono essere inviate.

**Contenuto** della segnalazione è l'invito alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti, **per l'avvio della composizione negoziata**.

Ancora una volta quindi la segnalazione ha una finalità che si esaurisce internamente, rimettendo all'organo amministrativo il compito di avviare, dopo aver verificato e valutato i ritardi negli adempimenti segnalati, l'eventuale **procedura di composizione negoziata o altra procedura di regolazione della crisi**.

L'articolo 25 *decies* richiede **anche alle banche** un comportamento **collaborativo** nel facilitare l'emersione della crisi: nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne devono dare notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

L'articolo 25 *undecies*, infine, prevede **l'istituzione di un programma informatico**, all'interno della piattaforma unica nazionale della composizione negoziata, di **verifica della sostenibilità del debito** e per **l'elaborazione di piani di rateizzazione** automatici.

Non vi è dubbio, a parere di chi scrive, che peggior momento storico per far entrare in vigore il Codice della Crisi di Impresa il legislatore non poteva scegliere, e ancora non ci si rende realmente conto degli effetti devastanti che porterà nell'economia del nostro paese.

**Spero che questo piccolo contributo possa aver contribuito a conoscere meglio alcuni di detti effetti collaterali, comunque presso Centro Studi DLM Digital@b MIA tecnici esperti ed Innovation Manager sono disponibili, dietro appuntamento, a fornire informazioni più dettagliate su casi specifici.**



*Avv. Enrico Mazza*

**Innovation Manager**



[www.centrostudidlm.it](http://www.centrostudidlm.it)



[cityhub@centrostudidlm.it](mailto:cityhub@centrostudidlm.it)



centro studi DLM – city hub



CityHub



centrostudidlm